

Regolamento per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento presso le strutture dell'ASL Latina

Art. 1 Finalità

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nonché di consentire l'utilizzo delle conoscenze teorico – pratiche presenti in Azienda a scopo formativo, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti diplomati o laureati in materie attinenti alle conoscenze pratico – teoriche presenti all'interno delle strutture aziendali.

La frequenza delle strutture aziendali comporta lo svolgimento dell'attività e/o della pratica professionale propria del titolo di studio e di abilitazione professionale conseguiti ed è consentita esclusivamente per le figure professionali corrispondenti al personale presente in Azienda.

Ai sensi della vigente normativa il numero di unità che è possibile ammettere alla frequenza, previa verifica della disponibilità dell'assegnazione del tutor da parte del responsabile della Struttura interessata non potrà essere superiore al 10% dei dipendenti presenti in Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con cadenza annuale l'Azienda verifica la propria potenzialità concreta di accoglienza, per i tirocini formativi disciplinati dal presente regolamento, sulla base della disponibilità e della specifica professionalità dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti ed individuati quali tutor.

I tirocini possono essere promossi dai soggetti indicati dall'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, ed in tali casi il rapporto risulta disciplinato da specifiche convenzioni stipulate ai sensi della citata normativa, compatibili con la regolamentazione aziendale oppure possono essere promossi direttamente dai soggetti individuali interessati, nel qual caso la materia risulta compiutamente disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2 Incompatibilità

L'ammissione alla frequenza delle Divisioni e/o Servizi dell'Azienda non comporta, in ogni caso, un rapporto di lavoro tra il frequentatore e l'Azienda o con l'operatore sanitario tutore, e/o con il Servizio Sanitario Nazionale, essendo la frequenza ammessa esclusivamente a scopo didattico – formativo nell'interesse del laureato e/o diplomato.

Detta frequenza è incompatibile con analoga frequenza presso altra Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera e Policlinici universitari.

Ogni tirocinante può presentare una sola domanda di tirocinio all'Azienda e solo per una sede o servizio della AUSL Latina. Nel caso di più domande dello stesso tirocinante sarà presa in considerazione solo la prima. A tal fine tutte le liste di attesa e relative graduatorie formulate secondo i criteri di cui al successivo art. 3, dovranno essere trasmesse alla S.C. Organizzazione, Comunicazione e Formazione che dovrà effettuare il monitoraggio complessivo.

Art. 3 Modalità di attivazione

L'apertura della liste di attesa per la frequenza come tirocinanti presso le strutture aziendali avverrà con cadenza bimestrale dal 1° al 10° giorno del mese, termine in cui saranno predisposte le relative graduatorie.

Per ogni lista di attesa costituita presso le singole strutture i responsabili dovranno, per il tramite dei referenti da loro individuati, costituire un registro delle domande che saranno registrate per la formulazione di graduatorie sulla base dei seguenti requisiti:

1. residenza nella Provincia di Latina ed eventuale iscrizione presso un Istituto con sede nella Regione Lazio;

2. residenza nella provincia di Latina ed eventuale iscrizione presso un Istituto con sede in una Regione diversa dal Lazio;
3. cronologico.

La domanda di ammissione alla frequenza, redatta su specifici modelli prestampati dalla S.C. Organizzazione, Comunicazione e Formazione deve essere indirizzata al Direttore Sanitario o Amministrativo dell'A.S.L. di Latina, a seconda del ruolo di riferimento, e consegnata al Direttore del Presidio, Distretto o Dipartimento interessato che, acquisita la disponibilità del responsabile della struttura interessata e del relativo Tutor, dovrà formalmente esprimere il proprio nulla osta e trasmetterla alla S.C. Organizzazione, Comunicazione e Formazione per il successivo inoltro alla Direzione Aziendale di riferimento.

I candidati, oltre alle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- a) di non aver riportato condanne penali;
- b) di godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- d) di essere residenti in Italia specificando la località di residenza ed il domicilio;
- e) di essere a conoscenza che la frequenza non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di prestazione d'opera professionale con l'Azienda, con l'operatore sanitario tutore, e/o con il S.S.N.

I candidati devono inoltre allegare alla domanda:

- 1) copia del certificato, in carta semplice, del Diploma di laurea e/o del Diploma professionale;
- 2) il certificato, in carta semplice, di iscrizione all'Albo, od Ordine o Collegio professionale di data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, ove sussista l'obbligo dell'iscrizione;
- 3) la certificazione di cui ai punti 1 e 2 può essere prodotta con dichiarazione sostitutiva, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche.

Art. 4 Regolamentazione della frequenza a scopo didattico-formativo

I periodi di frequenza hanno la durata massima di 12 mesi dalla data di inizio della frequenza stessa. L'autorizzazione per l'ammissione alla frequenza viene concessa dal Direttore Sanitario od Amministrativo Aziendali a seconda del ruolo di riferimento.

Il frequentatore deve svolgere la propria attività durante le ore di servizio previsto per il personale di ruolo del corrispondente profilo professionale cui è stato assegnato per un minimo di 20 ore settimanali, ed ha l'obbligo della firma giornaliera dell'osservanza delle norme disciplinari previste per il personale di ruolo.

E' fatto assoluto divieto al frequentatore di sostituire unità di personale dipendente.

La frequenza a scopo didattico-formativo si svolge sotto la diretta responsabilità del Dirigente della struttura interessata e del relativo tutor.

Il tutor, individuato dal dirigente della struttura tra i dipendenti del medesimo profilo professionale del frequentatore che abbiano dato la propria preventiva disponibilità, con almeno 5 anni di anzianità, deve vigilare che l'attività del tirocinante si svolga nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare in materia ed assume su di sé ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della predetta attività. A tal fine il tutor dovrà predisporre un programma didattico e di attività, da consegnare mensilmente al tirocinante, in cui siano indicati anche gli orari ed i gironi in cui dovranno svolgersi le attività di tirocinio.

Il tutor discuterà periodicamente con il frequentatore i problemi inerenti l'attività clinica e/o di pratica professionale e ne accerterà il grado di formazione.

In caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 15 giorni continuativi ed in caso di grave negligenza, il frequentatore sarà dichiarato decaduto dall'ammissione a frequentare le Strutture e/o Servizi dell'Azienda.

La constatazione di assenza o di comportamento non idoneo è affidata al Dirigente della Struttura ospitante, previa relazione del Tutor, informandone tempestivamente SC Organizzazione Comunicazione e Formazione.

Ogni Tutor potrà seguire contemporaneamente max 3 tirocinanti con le seguenti caratteristiche:

1. 1 pre-laurea o diploma per il conseguimento dei crediti formativi previsti, che abbia comunque maturato almeno il 70% dei crediti totali;
2. 1 post – laurea o diploma per la ammissione ad esami abilitativi;
3. 1 tirocinante iscritto all'albo con frequenza quale specializzando o per proprio completamento formativo.

Art. 5 Obblighi a carico del frequentatore

Il frequentatore è tenuto, a proprie spese, a:

- a) presentare preventivamente il certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal Medico Legale;
- b) fornirsi di una piastrina di identificazione riportante la dizione di frequentatore non dipendente dell'Azienda; detta piastrina dovrà essere ben visibilmente esposta durante la presenza nei presidi dell'Azienda;
- c) dotarsi degli indumenti e di ogni altro materiale sanitario necessario allo svolgimento della propria attività;
- d) dovrà, se la propria frequenza è in aree esposte a rischio radiologico e/o in altre aree a rischio, sottoporsi agli stessi controlli previsti per il personale dipendente.

Art. 6 Assicurazioni

I frequentatori debbono stipulare, a proprie spese ove non coperti dall'Istituto promotore, apposita ed adeguata polizza assicurativa per invalidità permanente o morte per gli infortuni e malattie (compreso il rischio da HIV per il frequentatore impiegato in aree a rischio) contratte e connesse all'attività a scopo didattico formativo, nonché apposita ed adeguata polizza per responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 Attestazione della frequenza

La presenza del frequentatore dovrà essere registrata su apposito foglio-firma predisposto dal Tutor che ne effettuerà le verifiche ai fini del rilascio degli attestati di frequenza.

Al compimento del periodo di frequenza, il Dirigente della Struttura ospitante completerà e firmerà una scheda prestampata in cui vi sarà espresso un giudizio di merito oltre all'attestazione della regolarità della frequenza. Tale scheda sarà custodita con l'intero fascicolo agli atti delle Direzioni di Presidio Ospedaliero/Distretto o Dipartimento mentre una copia dovrà essere inviata alla SC Organizzazione, Comunicazione e Formazione.

L'attestazione della regolarità della frequenza dovrà essere firmata dal Tutor e controfirmata dal Dirigente della Struttura Ospitante sulla cui scorta sarà rilasciato l'attestato finale della regolarità della frequenza a firma del Direttore Amministrativo o Sanitario, previo visto da parte dei Direttori di Presidio, Distretto o Dipartimento interessato.

Art. 8 Mallevezione di responsabilità

- a) l'Azienda è totalmente sollevata, pertanto, da ogni responsabilità per invalidità permanente o morte per gli infortuni e malattie (compreso il rischio da HIV per il frequentatore impiegato in aree a rischio) nonché di ogni responsabilità civile, diretta ed indiretta, conseguente o comunque connessa con l'attività svolta dal frequentatore nella struttura a scopo didattico-formativo;
- b) i frequentatori sono direttamente ed esclusivamente responsabili degli atti compiuti durante l'attività anche se espressamente autorizzati dal Tutor.

Art. 9 Riservatezza dati personali formati dai frequentatori

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 31/12/96 n. 675 e s.m. ed integrazioni, i dati personali forniti dai frequentatori saranno raccolti presso la Direzione di Presidio Ospedaliero, Distretto o Dipartimento interessati e presso la SC Organizzazione, Comunicazione e formazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Direzioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero ed alle Strutture, Divisione e/o Servizi interessati.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato presso le strutture aziendali in cui i dati sono raccolti.

Art. 10

Il presente regolamento deve essere portato a conoscenza del frequentatore che ne accetta integralmente il contenuto.